

COMUNE DI CAVALESE
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI USO CIVICO
DEL COMUNE DI CAVALESE
(IN BASE A DELIBERAZIONE CONSILIARE COMUNALE N. 49 DD. 5 LUGLIO 1975)

CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Cavalese rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici e cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, saranno goduti dagli aventi diritto con le forme del presente Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti della legge.

ART. 2

Le terre comprese nella categoria suindicata e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel decreto del commissario per la Liquidazione degli Usi civici della Venezia Tridentina emesso in forza dell'articolo 42 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

CAPO II
UTENTI DEL DIRITTO

ART. 3

I diritti della popolazione sulle terre suddette sono i seguenti, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione con proprio decreto 15 febbraio 1942 prot. n. 1244/42 – Pos. n. 2124/47.

- a) Pascolo con gli animali svernati nella frazione di ogni specie, primaverile, estivo ed autunnale, esercitato sui boschi e sulle terre elencate nel decreto stesso;
- b) Diritto di taglio erbe su determinate pp.ff.;
- c) Diritto di legnatico da combustibile mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegni di lotti di piante cedute da taglio;
- d) Diritto di legnatico da opera per la costruzione e riparazione degli edifici (uso interno);
- e) Diritto di stramico mediante raccolta di foglie secche (spinada).

ART. 4

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 1927, n. 1766 e del presente regolamento spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune ed aventi nel Comune dimora ininterrotta dalla data di iscrizione, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

ART. 5

Il nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, è costituito da una o più persone fisiche legate tra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, oppure da vincolo contrattuale di coabitazione o coabitazione di fatto, le quali convivono in una comune unità domestica e siano titolari del diritto a sensi dell'art. 4.

ART. 6

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal capofamiglia.

ART. 7

Viene considerato capofamiglia:

- a) il coniugato o vedovo con o senza prole;
- b) la vedova con o senza prole;
- c) qualora non vi sia altra designazione, il maggiore di età, di un nucleo anche di diverse costituzioni, purchè qualificabili a sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 8

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata dal fabbisogno familiare da un lato e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali e del piano economico di sfruttamento dei beni.

Il diritto non potrà eccedere gli usi considerati essenziali come stabilito dall'art. 1201 del Codice Civile il quale recita: "chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia".

ART. 9

L'utente del servizio di uso civico dovrà corrispondere all'amministrazione comunale un corrispettivo in denaro per spese di produzione, annualmente quantificabili sulla base del bilancio dell'Azienda Forestale comunale.

CAPO III MISURA DEL DIRITTO E DIRITTO DI LEGNAME DA OPERA

ART. 10

I titolari del diritto, capifamiglia a sensi dell'art. 7, possono ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, un determinato quantitativo di legname da opera per la costruzione dell'abitazione della famiglia e, se contadino, per la stalla ed il fienile dell'azienda agricola familiare.

Il quantitativo ritenuto normale è quello necessario per la costruzione di una abitazione per un nucleo familiare di quattro componenti e costituito da: tre stanze, cucina, servizi, poggiolo ed in congrua proporzione, scala di accesso e copertura.

Per ogni componente in più rispetto ai quattro previsti per una famiglia tipo, viene assegnato un altro vano.

E' prevista l'assegnazione di legname per i seguenti elementi di fabbrica:

- serramenti, poggioli, pavimenti, travatura grossa e minuta e tavolame per tetto.

Per le case rustiche, stalla e fienile, si applicano le norme generali e particolari di regolamento, limitatamente allo stretto fabbisogno familiare nell'entità e natura precisate nel successivo art. 11.

Peraltro la trasformazione della stalla e/o del fienile in casa di abitazione, fatta dallo stesso beneficiario del diritto, comporta il pagamento anzi il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore del legname attualizzato. Questo onere si estingue dopo dieci anni.

ART. 11

I titolari del diritto, capifamiglia, a sensi dell'art. 7 possono ottenere l'assegnazione di legname da opera per nuova costruzione per casa di abitazione, stalla o fienile solo nel caso che tutti i componenti del nucleo familiare ne siano privi nell'ambito del territorio catastale del Comune. Fa eccezione chi viene a formare una nuova famiglia e sia sprovvisto di casa propria per abitazione. Costui potrà ottenere una assegnazione di legname a norma del precedente articolo. Rimane salva la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere il rimborso del valore attualizzato del legname qualora entro il termine di cinque anni dalla avvenuta concessione non si verifichi la costituzione effettiva del nuovo nucleo familiare.

All'utente del diritto d'uso civico a norma dei precedenti articoli che passi a matrimonio sarà concesso per la costruzione di mobili il legname nella misura standard di mc. 2,00, misurati in tondo, conferito in denaro con le modalità di cui all'art. 15.

Il mancato possesso di abitazione in proprietà del capofamiglia o di altro componente il nucleo familiare deve risultare da dichiarazione rilasciata e firmata a sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'assegnazione del legname prevista dal presente articolo, sarà fatta una volta soltanto e non sarà ripetuta qualora il proprietario venda, ceda o resti privato per qualsiasi motivo della casa; resta escluso il caso di incendio o evento calamitoso imprevedibile.

ART. 12

Il titolare del diritto, capofamiglia a sensi dell'art. 7, può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa, limitatamente però ad una sola unità abitativa, nel caso di possesso di più abitazione.

ART. 13

Chi intende usufruire del diritto di assegno del legname da opera nella misura prevista dal presente regolamento, deve presentare apposita domanda al Comune da redigersi su modulo fornito dall'Amministrazione dell'Azienda Forestale comunale, secondo le modalità di cui in appresso:

a) domanda su apposito modulo;

- b) ricevuta versamento di Lire (da stabilirsi di anno in anno) a titolo spese di perizia e successivi controlli di messa in opera da farsi dall'Azienda Forestale;
- c) per lavori soggetti a licenza edilizia vale il progetto approvato dalla C.E.C. ed il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati.

Le domande prodotte successivamente all'avvenuto inizio dei lavori non saranno prese in esame e saranno considerate decadute dal diritto.

ART. 14

L'esame delle domande viene fatto dal personale dell'Azienda Forestale di cui al precedente articolo, il quale istruisce la pratica per la Giunta comunale che delibera in merito.

ART. 15

L'utente del diritto di uso civico potrà richiedere ed ottenere la conversione in denaro del suo diritto di avere in natura il legname da opera; l'Amministrazione comunale e per essa l'Azienda Legnami, al fine di facilitare l'acquisto e la messa in opera soprattutto nelle nuove costruzioni e nei notevoli rifacimento materiali di natura non infiammabile, faciliterà queste richieste concedendo il 100% del valore del legname necessario, valore riferito alla pianta in piedi, dedotte le spese generali come previsto dall'art. 9. Il corrispettivo in denaro spettante per la soddisfazione dell'uso civico verrà stabilito dal Consiglio comunale, attualmente, a fine gestione, sulla base delle risultanze di bilancio dell'Azienda Forestale.

ART. 16

La famiglia di quattro persone può ottenere il legname necessario alla costruzione della propria casa di abitazione secondo questi standards massimi:

- a) superficie utile mq. 75, escluso il bagno e W.C. (non considerati utili per lo sfruttamento di legname per pavimenti);
- b) porte, complessivo massimo n. 8;
- c) finestre, complessivo massimo n. 7;
- d) tetto in tegole e lamiera, mq. 130;
- e) scala di accesso;
- f) poggiolo da massimi ml. 4 x 1.

ART. 17

Per soddisfare il fabbisogno di cui all'art 16, verranno concessi i seguenti quantitativi di legname:

- pavimenti	per ogni mq.	mc. 0,04
- porte	per ogni porta	mc. 0,15
- finestre	per ogni finestra	mc. 0,20
- tetto	per ogni mq.	mc. 0,07
- scala accesso	per ogni gradino	mc. 0,005
- poggiolo	per ogni ml.	mc. 0,125

I quantitativi esposti corrispondono a materiale segato; il coefficiente di trasformazione da segato a tondo è pari ad 1,35 (1 mq. di segato = a mc. 1,35 di tondo).

Per costruzioni oltre i valori standards stabiliti per quattro persone – art. 10 – si computa un quantitativo forfettario di legname segato di mc. 2,65 per persona ivi comprendendo anche la quota proporzionale per l'aumento del tetto.

ART. 18

Il diritto per la costituzione del fienile e la stalla spetta all'utente coltivatore diretto che esercita l'attività agricola-zootecnica.

I quantitativi massimi assegnati sono i seguenti:

FIENILE:

- PORTE ENTRATA (3 ml. x 3 ml.) mc. 0,580

- PAVIMENTO	(mm. 30 per mq. 100 – filettature extra)	mc. 4,000
- TETTO	(mq. 130)	mc. 9,000

STALLA:

- PORTA ENTRATA A MANTELLO	1X2	mc. 0,200
- FINESTRE SEMPLICI n. 4	(0,80 x 1,20)	mc. 0,440
- MANGIATOIA m. 10.		mc. 0,380
	Complessivamente	<hr/> mc. 14.600

ART. 19

Per le manutenzioni valgono gli stessi standards previsti agli art. 17 e 18, salvo per quanto riguarda la travatura grossa e minuta del tetto, per la quale al posto dei valori espressi a mq., sarà conteggiato il quantitativo della cubatura effettiva del materiale sostituito.

ART. 20

Per il restauro conservativo di rustici rivestenti caratteristiche ambientali, non si fa luogo all'applicazione degli standards di cui agli art. 17 e 18 di questo Regolamento, ma il legname occorrente verrà concesso nella misura effettivamente necessaria, come da computo risultante da perizia.

ART. 21

L'utente ha ancora diritto al legname necessario per la costruzione e sostituzione di recinzioni di fondi rustici. Per godere di questo diritto l'utente dovrà presentare all'uopo l'apposita domanda entro il mese di marzo di ogni anno indicando il quantitativo richiesto che sarà concesso in bosco, in piedi, verso pagamento di un corrispettivo a titolo di rifusione delle spese di gestione da stabilirsi con le modalità previste dall'art. 15.

CAPO IX DIRITTO DI LEGNATICO DA COMBUSTIBILE

ART. 22

A norma del Decreto del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Trento del 15.02.1942, n. 1244/42 gli utenti di cui all'art. 7 hanno diritto di legnativo combustibile mediante la raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedute da taglio.

Secondo gli usi locali, la legna è costituita da rami, corteccia, fascine, cimali e tronchi da ml. uno non commercialmente sfruttati e giacenti sul letto di caduta in bosco.

ART. 23

E' demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capofamiglia utente, nel bosco o nel pascolo, in rapporto alle disponibilità ed al numero degli utenti che hanno fatto domanda di assegno, fissando anche le località di raccolta.

Gli utenti che intendano raccogliere direttamente la legna nei beni di uso civico devono presentare domanda su apposito modulo fornito dall'Amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno presentandosi personalmente all'Ufficio Aziendale Forestale.

ART. 24

Non sono consentite alienazioni di legna provenienti dai beni di uso civico sia dentro che fuori dal territorio comunale. L'utente deve attenersi alle norme prescritte dai Regolamenti vigenti e deve provvedere alla pulizia del pascolo e del bosco, di strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.

ART. 25

L'assegno è dato gratuitamente e l'utente è dispensato dall'obbligo di corrispondere un corrispettivo per spese di gestione e produzione previste dall'art. 9.

ART. 26

L'utente, in alternativa a quanto stabilito dall'art. 22, può ottenere la quota di diritto mediante assegno di legna da ardere allestita su strada di bosco verso rimborso delle sole spese di raccolta ed accatastamento sostenuto dall'Azienda Forestale Comunale nella misura di mst. 2,00.

Se la disponibilità di legna così allestita non sarà sufficiente ad assicurare la copertura delle prenotazioni, si adotterà il criterio della rotazione con soddisfacimento nell'anno successivo, dando la precedenza agli utenti non soddisfatti.

In questo caso, all'atto della prenotazione da effettuarsi entro il mese di marzo, dovrà versare un corrispettivo pari al 70% delle spese presunte.

ART. 27

Poiché i beni d'uso civico non sono in grado di soddisfare totalmente il diritto di legnatico uso combustibile, l'Azienda Forestale reintegra tale diritto con gas liquido nella misura da stabilirsi, secondo le disponibilità, annualmente stabilite, dal Consiglio comunale.

CAPO V DIRITTO DI ERBatico E STRAMATICO

ART. 28

I territori pascolivi dei beni d'uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo degli aventi diritto, a termine delle leggi vigenti.

ART. 29

Le zone di terreno ammesse al pascolo secondo le leggi vigenti e in sede di sessione forestale, saranno rese note con avviso del Sindaco da pubblicarsi per trenta giorni all'albo Pretorio ed estensibili poi ad ogni richiesta nell'ufficio dell'Azienda Forestale.

La Giunta Comunale, sentita la Società Malghe e Pascoli, stabilirà di anno in anno le modalità di godimento delle zone a pascolo.

Gli utenti che intendono usare i pascoli devono prenotare entro febbraio di ogni anno i capi che pascoleranno i terreni di uso civico alla Società Malghe e Pascoli.

ART. 30

Secondo le consuetudini vigenti le pecore potranno pascolare nei pascoli di uso civico delle vacche sino al 30 aprile. Dopo detto giorno dovranno spostarsi nei pascoli che sono stati per consuetudine riservati alle pecore.

Alla società Malghe e Pascoli è deferito il compito della determinazione dei confini nello spirito del presente articolo.

ART. 31

Gli utenti che intendono procedere alla raccolta di stame e di erbe nei terreni d'uso civico per uso proprio devono farne richiesta all'Azienda Forestale comunale.

ART. 32

Le zone di terreno ammesse secondo le Leggi vigenti alla raccolta dello stame ed al taglio dell'erba saranno stabilite in sede di sessione forestale annuale e rese note mediante pubblicazione all'albo pretorio per giorni trenta e tenute quindi estensibili ad ogni richiesta nell'ufficio dell'Azienda Forestale comunale.

ART. 33

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione per qualsiasi titolo sia dentro che fuori dal territorio comunale.

ART. 34

La raccolta dello stame e dell'erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli art. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Trento.

ART. 35

Lo strame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione nei luoghi dove esiste novellame.

ART. 36

Le persone trovate nel bosco in atto di raccogliere strame od erbe di bosco senza l'autorizzazione saranno passibili di contravvenzioni anche se aventi diritto.

CAPO VI DIRITTI MINORI (raccolta prodotti secondari)

La raccolta di semi forestali, trementina e resina è regolata dagli artt. 17 e 21 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra dovranno presentare domanda alla Giunta comunale che, sentita l'autorità forestale, prenderà le decisioni di competenza.

ART. 38

La raccolta di fragole, funghi, lamponi, ecc. è libera a tutti i censiti. Essa dovrà però avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in speciale modo alle colture forestali ed è altresì regolata dalle Leggi vigenti in Provincia di Trento.

ART. 39

Il diritto di estrazione di sabbia, sassi, ghiaia, dovrà essere di volta in volta autorizzata dalla Giunta comunale. All'uopo il Comune aprirà apposite cave autorizzate dall'Autorità Forestale, secondo le norme vigenti. La Giunta stabilirà ai concessionari il pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese per apertura e gestione della cava. L'utente dovrà attenersi alle norme stabilite nel permesso d'uso a scampo di penalità previste dall'art. 40.

CAPO VII SANZIONI

ART. 40

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punibile nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 della L.C.P. 3 maggio 1934, n. 383, salvo che le trasgressioni non siano previste da Leggi e Regolamenti speciali e da vincolazioni del C.P. ed in particolare dall'art. 627, oltre il risarcimento del danno.

ART. 41

I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti, dagli organi di vigilanza forestali e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

ART. 42

Gli organi dell'ufficio Forestale e Custodi Forestali, nonché agenti comunali sono incaricati della vigilanza ed applicazione del presente Regolamento.

ART. 43

Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

ART. 44

Il presente regolamento sarà approvato dalla CCIA a sensi dell'art. 48 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332.

NORMA TRANSITORIA

Le domande in corso di istruttoria e non ancora soddisfatte potranno seguire le modalità del presente regolamento a richiesta degli utenti.